

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

64.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3	Senatori Nocchi ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (6286)	9
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	9
Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (6298)	3	Binelli Gian Carlo (gruppo comunista-PDS)	10
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 8, 9	Felissari Lino Osvaldo (gruppo comunista-PDS)	10
Bruni Francesco (gruppo DC)	8	Rabino Giovanni Battista (gruppo DC), <i>Relatore</i>	10
Zambon Bruno (gruppo DC), <i>Relatore</i>	8		
Votazione nominale:		Votazione nominale:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	9	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,55.

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, gli onorevoli Andreoni, Cristoni, D'Alia, Micheli, Ricci, Rosini, Torchio, Urso e Zaniboni sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli Usellini, Mastrantuono, Piccirillo, Ricciuti, Perani, Borra, Saretta, Fronza Crepaz e Biafora.

Seguito della discussione del disegno di legge: Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (6298).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 15 gennaio 1992.

Ricordo che nella seduta del 23 gennaio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stata deliberata la trasmissione di emendamenti alla Commissione affari costituzionali, che ha espresso parere favorevole sul testo e

sugli emendamenti. Comunico inoltre che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sul testo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, ha durata trentennale dalla prima assegnazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo le parole delle unità poderali aggiungere le seguenti con l'assenso dei consorzi di bonifica o degli enti di colonizzazione.

1. 1.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Al comma 1, sostituire le parole ha durata trentennale con le seguenti ha durata ottantennale.

1. 4.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Al comma 1, sostituire le parole ha durata trentennale con le seguenti ha durata settantennale.

1. 3.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Al comma 1, sostituire le parole ha durata trentennale con le seguenti ha durata sessantennale.

1. 2.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Sostituire le parole dalla prima assegnazione con le seguenti dalla terza assegnazione.

1. 5.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Sostituire le parole dalla prima assegnazione con le seguenti dalla seconda assegnazione.

1. 6.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine le parole quando esso è finalizzato alla ricostituzione o all'ampliamento di unità produttive che assicurino alle imprese dimensioni tali da permettere la ottimizzazione dei fattori produttivi.

1. 52.

Bruni, Pellizzari.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Sulla rimozione del divieto decide l'Autorità giudiziaria a termini dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

1. 7.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unità poderale.

1. 8.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Il divieto non può essere rimosso per le piccole unità fondiarie.

1. 9.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Il frazionamento deve essere chiesto da tutti i proprietari.

1. 9-bis.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Hanno diritto di prelazione, in caso di frazionamento e vendita, i proprietari confinanti, i parenti entro il terzo grado, gli enti pubblici o morali e le associazioni ambientaliste.

1. 10.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Hanno diritto di prelazione, in caso di frazionamento e vendita, le cooperative di immigrati.

1. 11.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Hanno diritto di prelazione, in caso di frazionamento e vendita, le cooperative di agricoltori diretti.

1. 12.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Hanno diritto di prelazione, in caso di frazionamento e vendita, le cooperative di portatori di handicap.

1. 13.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ed assegnare in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimento a causa di morte.

1. 14.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le unità poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica ad assegnate in proprietà a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimento per atti tra vivi.

1. 15.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia riportato condanna o ammende per reati ambientali.

1. 16.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

1. 17.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le dispo-

sizioni di cui all'articolo 2 della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

1. 18.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

1. 19.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

1. 20.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 giugno 1940 n. 1078.

1. 21.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

1. 22.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

1. 23.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

1. 24.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

1. 25.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

2. *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

1. 26.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Non si applicano le disposizioni del primo comma qualora il proprietario dell'unità poderale abbia violato le dispo-

sizioni di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

1. 27.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Piemonte.

1. 28.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Sicilia.

1. 29.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Calabria.

1. 30.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Puglia.

1. 31.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Basilicata.

1. 32.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Campania.

1. 33.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Molise.

1. 34.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Abruzzo.

1. 35.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Lazio.

1. 36.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Toscana.

1. 37.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Emilia-Romagna.

1. 38.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Friuli-Venezia Giulia.

1. 39.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine in seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la provincia di Bolzano.

1. 40.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine in seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la provincia di Trento.

1. 41.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine in seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Veneto.

1. 42.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine in seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Liguria.

1. 43.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine in seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Lombardia.

1. 44.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine in seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Valle d'Aosta.

1. 45.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine in seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Sardegna.

1. 46.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine in seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione umbria.

1. 47.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere in fine in seguente comma:

2. Tale divieto non si applica per la regione Marche.

1. 48.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Nel caso di morte del titolare il divieto di frazionamento ha nuovamente durata trentennale.

1. 49.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In caso di abbandono del tetto coniugale dell'unità poderale, non si applicano le disposizioni del primo comma.

1. 50.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In caso di abbandono o maltrattamento di minori non si applicano le disposizioni del primo comma.

1. 51.

Tamino, Procacci, Donati, Scaglia.

BRUNO ZAMBON, Relatore. Nel corso della discussione sulle linee generali, sono emerse da un lato l'esigenza di approvare il provvedimento al nostro esame e dall'altro la preoccupazione di evitare un eccessivo frazionamento dell'unità poderale, che appare per alcuni versi fondata. A mio avviso, dovrebbe essere affrontato

complessivamente il problema della definizione della dimensione-tipo di tale unità, considerando anche i problemi della piccola proprietà, del diritto di prelazione e dello strumento terra in generale, dato che nel corso degli ultimi anni si sono modificate molte realtà, proprio con riferimento al valore dello strumento terra.

Se da un lato, come accennavo, il testo in esame non definisce la dimensione-tipo dell'unità poderale, dall'altro esso incide sulle previsioni normative di una legge approvata ormai da cinquant'anni, intervenendo quindi opportunamente in determinate situazioni.

In conclusione, mi dichiaro favorevole al disegno di legge in esame, pur riconoscendo che sarebbe stato opportuno un intervento più completo e specifico in difesa dell'unità poderale agricola; auspico pertanto una rapida approvazione dell'articolo unico del provvedimento, nella considerazione che la sua eventuale modifica comporterebbe il rischio di non poter approvare una legge in materia nel corso della presente legislatura.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti a firma Tamino ed altri sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Bruni e Pellizzari 1.52.

FRANCESCO BRUNI. Signor presidente, vorrei far presente che permangono tutte le mie riserve sul provvedimento, avendo riscontrato una grande divaricazione tra il testo della relazione, che ha la finalità accettabile di superare il vincolo della indivisibilità al fine di realizzare aziende più ampie, e il testo della legge, che invece toglie il vincolo dopo trent'anni e senza nessun condizionamento.

Mi rendo conto che ci sono situazioni in cui è opportuno, proprio agli effetti di una più razionale politica agraria, effettuare la ricostruzione delle unità produttive, ma non posso dare il mio assenso ad una politica che realizza una indivisibilità incondizionata.

D'altronde, poiché sono consapevole che se si approvasse l'emendamento 1.52, che tende sostanzialmente a riportare il testo nelle linee della relazione, sarebbe necessario rinviare il testo al Senato praticamente pregiudicandone l'approvazione definitiva, accantonando le mie perplessità, ritiro l'emendamento e preannuncio altresì la mia personale astensione dalla votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 6298.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unità poderali per la ricostruzione delle unità produttive » *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (6298):

Presenti	28
Votanti	25
Astenuti	3
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biafora, Binelli, Borra, Campagnoli, Civita, Conti, Diglio, Felissari, Fronza Crepaz, Grilli, Mastrantuono, Montecchi, Nardone, Perani, Piccirillo, Poli, Rabino, Ricciuti, Saretta, Schettini, Stefanini, Toma, Usellini e Zambon.

Hanno votato no:

Tamino.

Si sono astenuti:

Bruni Francesco, Pellizzari e Zuech.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Nocchi ed altri: Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (6286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, già approvata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 gennaio 1992.

Ricordo che il 23 gennaio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali. Comunico, altresì, che la I Commissione (affari costituzionali) ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, già sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Titolo di perito agrario).* —
1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità tecnica agraria in un istituto tecnico agrario statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, o in scuole secondarie superiori nelle quali sia stata autorizzata con decreto del ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la sperimentazione di corsi che si concludono con titoli di studio

dichiarati corrispondenti al diploma di maturità tecnica agraria, nonché l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti all'albo professionale a norma dell'articolo 4 ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, si procederà immediatamente alla votazione nominale della proposta di legge, previa dichiarazioni di voto.

GIAN CARLO BINELLI. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore della proposta di legge n. 6286. Si tratta, infatti, di un atto di giustizia del Parlamento nei confronti di ragazzi che non hanno chiesto di frequentare istituti sperimentali, peraltro regolarmente istituiti dal Ministero della pubblica istruzione.

Al termine del regolare corso di studi questi ragazzi oltre ad aver acquisito le necessarie conoscenze tecniche devono poter esercitare a pieno titolo la professione per la quale si sono impegnati, venendo così a godere di un trattamento normativo uguale a quello riservato a tutti gli altri studenti della scuola pubblica.

Nel momento in cui, per un motivo o per un altro, tutto ciò non si è pienamente realizzato, il legislatore ha il dovere di intervenire per porre rimedio ad una situazione di questo genere. È vero, come faceva osservare il collega Bruni in una precedente occasione, che il Parlamento circa un anno fa ha approvato una legge concernente l'iscrizione all'albo dei periti agrari, ma è altrettanto vero che se in quel momento al legislatore non sono giunti segnali che indicavano l'esistenza di un problema, ciò non può essere invocato oggi come motivo per non intervenire. Al contrario, abbiamo il dovere di farci carico dei problemi di fronte ai quali sono venuti a trovarsi questi ragazzi che hanno frequentato e frequentano istituti sperimentali.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, relatore. Raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge 6286, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Poiché la Commissione non è in numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, sospendo la seduta.

Considerando che alle 15,30 l'Assemblea riprenderà i suoi lavori, rinvio la seduta alle ore 17.

La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 17,5.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, ritengo che sia opportuno rinviare la votazione finale della proposta di legge ad altra seduta, secondo le decisioni che saranno adottate dall'ufficio di presidenza.

LINO OSVALDO FELISSARI. Condivido l'opinione del presidente e desidero tuttavia rilevare che l'impossibilità di procedere nei lavori non dipende certamente dal gruppo comunista-PDS, che è presente con il 90 per cento dei componenti, ma dalla totale assenza degli altri gruppi ed in particolare del gruppo di maggioranza relativa.

PRESIDENTE. Prendo atto delle considerazioni dell'onorevole Felissari e rinvio ad altra seduta la votazione finale del provvedimento avvertendo che nel prosieguo della giornata sarà convocato l'ufficio di presidenza della Commissione.

La seduta termine alle 17,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 25 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO